



# **CITTA' BUSTO ARSIZIO**

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL  
REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Delibera di C.C. n. 28 del 02.04.2007

## **Art. 1 Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, in applicazione del disposto dell'art. 1, comma 3 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, comma sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della legge 26.12.2006, n. 296, disciplina l'applicazione della variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

## **Art. 2 Soggetti Passivi**

1. Sono soggetti obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'irpef, sulla base delle disposizioni normative vigenti, tutti i contribuenti aventi domicilio fiscale nel Comune di Busto Arsizio alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento.

## **Art. 3 Soggetto Attivo**

1. L'addizionale in oggetto è riscossa dal Comune di Busto Arsizio con le modalità previste dal D.lgs.28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni.

## **Art. 4 Determinazione dell'aliquota**

1. Per il Comune di Busto Arsizio, ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e successive modificazioni, la misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è stabilita in 0,4 punti percentuali .
2. L'aliquota di cui al comma precedente, qualora non modificata entro il termine di approvazione del bilancio preventivo, si intende prorogata per gli anni successivi.

## **Art. 5 Esenzione**

1. L'addizionale non è dovuta qualora il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superi l'importo di Euro 8.000,00.=
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di Euro 8.000,00.= di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota prevista con riferimento al reddito complessivo del soggetto passivo.

## **Art. 6 Rinvio ad altre disposizioni**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni vigenti in materia.

## **Art. 7 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e unitamente alla delibera di approvazione verrà trasmessa al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività e sarà reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.